



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

**Determina Dirigenziale N. 399 del 29/05/2023**

---

**Proponente: Il Direttore UOC AFFARI LEGALI**

**Oggetto: Ottemperanza sentenza n. 2940/2022 – Giudizio Sigg.ri F.G., L.D.A. e F.T c/ AORN CE – Corte di Appello di Napoli – Liquidazione competenze legale controparte avv.ti Michela Izzo, Gennaro Masiello e Marco Cocilovo - Legal App 78/2021**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 29/05/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Domenico Sorrentino - UOC AFFARI LEGALI*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

**Oggetto:** Ottemperanza sentenza n. 2940/2022 – Giudizio Sigg.ri F.G., L.D.A. e F.T. c/ AORN CE – Corte di Appello di Napoli – Liquidazione competenze legale controparte avv.ti Michela Izzo, Gennaro Masiello e Marco Cocilovo - Legal App 78/2021

**Direttore UOC AFFARI LEGALI**

*A conclusione di specifica istruttoria descritta nella narrazione che segue, agli atti della U.O.C., si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, della Legge n.º 241/1990 e ss.mm.ii.*

**PREMESSO:**

- **che** in data 02/11/2010, i Sigg.ri F.G., L.D.A. e F.T., rappresentati e difesi dall'avv. Michela Izzo, notificavano Ricorso ex art. 414 c.p.c., acquisito al prot. n. 10348, innanzi il Tribunale di S. Maria C.V., sez. lavoro, RG. 7842/2010, al fine di vedersi riconoscere compensi ex art. 9 del CCNL applicabile al Comparto Sanità per lavoro straordinario festivo;
- **che**, con nota acquisita al prot. n. 10511 del 05/11/2010, questa Azienda conferiva incarico all'avv. Lorenzo Mazzeo, per la difesa e la rappresentanza di questa Azienda nell'ambito della vertenza poc' anzi richiamata;
- **che**, con sentenza n. 1573/2012, il Giudice adito del Tribunale di S. Maria C.V., sez. lavoro, così provvedeva:
  - *condanna l'Azienda Ospedaliera S. Anna e San Sebastiano di Caserta, in persona del legale rap.te a pagare a F.G., L.D.A. e F.T. la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, pari al 30% per l'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali indicati nei rispettivi ricorsi in misura di € 3.337,08 in favore di L.D.A., di euro 3.848,55 in favore di F.T. euro 3819,15 in favore di F.G., il tutto oltre interessi legali alla data di maturazione delle singole componenti del credito fino al soddisfo;*
  - *compensa le spese legali nella misura della metà e condanna la Azienda Ospedaliera resistente a pagare in favore delle parti ricorrenti il residuo, di cui € 865,00 per onorari, con attribuzione;*

**PREMESSO, ALTRESI'**

- **che**, con nota prot. n. 3435 del 26/03/2010, questa Azienda conferiva nuovo incarico all'avv. Lorenzo Mazzeo al fine di proporre ricorso innanzi la Corte di Appello di Napoli, sez. lavoro, RG. 7287/2012, avverso la richiamata sentenza n. 1573/2012 resa dal Trib. di S. Maria C.V.;
- **che** i Sigg.ri F.G., L.D.A. e F.T. si costituivano in giudizio rappresentati e difesi dall'avv. Michela Izzo;
- **che** con sentenza n. 6072/2014, la Corte di Appello di Napoli, sez. lavoro, così provvedeva:
  - *Accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da F.G., L.D.A. e F.T.;*
  - *Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;*

**PREMESSO, INOLTRE**

- **che**, in data 24/03/2015, il Sig. F.G., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Marra, notificava Ricorso innanzi la Corte di Cassazione, sez. lavoro, RG n.8717/2015, avverso la sentenza n. 6072/2014 resa dalla Corte di Appello di Napoli, sez. lavoro;

*Determinazione Dirigenziale*

- **che**, in pari data, i Sigg.ri L.D.A. e F.T. rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Daddio e Marco Cocilovo, notificavano Ricorso innanzi la Corte di Cassazione, sez. lavoro, RG n. 8946/2015, avverso la sentenza n. 6072/2014 resa dalla Corte di Appello di Napoli- sez. lavoro;
- **che** con nota prot. n. 5766 del 15/04/2015, questa Azienda conferiva nuovo incarico all'avv. Lorenzo Mazzeo, per la difesa e la rappresentanza di questa Azienda nell'ambito dei Ricorsi in Cassazione poc'anzi richiamati;
- **che** con ordinanza n. 1505/2021, la Corte Suprema di Cassazione, sez. lavoro così provvedeva in relazione ai ricorsi nn. 8717/2015 e 8946/2015:
  - *accoglie i ricorsi, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione;*

#### PREMESSO, PARIMENTI

- **che**, in data 13/04/2021, il Sig. F.G., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Marra, notificava Ricorso in Riassunzione davanti alla Corte di Appello di Napoli, sez. lavoro, acquisito al prot. n. 11980, RG n. 557/2021, all'esito della richiamata ordinanza n. 1505/2021;
- **che**, con Deliberazione n. 457 del 01/06/2022, questa Azienda conferiva nuovo incarico all'avv. Lorenzo Mazzeo, per la difesa e la rappresentanza di questa Azienda, nell'ambito del Ricorso in Riassunzione poc'anzi evidenziato;
- **che**, in data 27/04/2021, i Sigg.ri L.D.A. e F.T., rappresentati e difesi dagli avv.ti Michela Izzo e Gennaro Masiello, notificavano Ricorso in Riassunzione davanti alla Corte di Appello di Napoli, sez. lavoro, acquisito al prot. n. 11980, RG n. 1136/2021, all'esito della richiamata ordinanza n. 1505/2021;
- **che**, con Deliberazione n. 443 del 01/06/2022, questa Azienda conferiva nuovo incarico all'avv. Lorenzo Mazzeo, per la difesa e la rappresentanza di questa Azienda, nell'ambito del Ricorso in Riassunzione poc'anzi evidenziato;

#### CONSIDERATO

- **che** la Corte di Appello di Napoli adita riuniva i richiamati Ricorsi recanti RG n. 557/2021 e n. 1136/2021;
- **che**, con sentenza n. 2940 del 05/09/2022, la Corte di Appello di Napoli, sez. lavoro, così provvedeva in relazione ai nn. 2 giudizi riuniti RG. nn. 557/2021 e 1136/2021:
  - *in accoglimento del ricorso ex art. 392 c.p.c., conferma la sentenza n. 1573 pronunciata dal Tribunale di S. Maria C.V. in funzione di Giudice del lavoro in data 06/03/2012;*
  - *condanna la resistente A.O.RN. alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 per il giudizio di appello, in € 2.950,00 per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione ed in € 2.000,00 per il giudizio di rinvio oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA. e CPA con attribuzione al procuratore anticipatario;*
- **che** la medesima sentenza specificava relativamente alle spese legali (pagg. 6 e 7): "Considerato l'esito globale della lite, le spese medesime cedono a carico della AORN, con attribuzione all'unico difensore che ha assistito la parte in grado di appello. Con riferimento, per contro, al giudizio di legittimità ed a quello di rinvio, in cui i lavoratori erano difesi da difensori diversi, non potendosi presumere la solidarietà dal lato attivo, la AORN deve essere condannata al pagamento delle spese, nella misura liquidata in dispositivo, in favore di ciascuna delle parti";
- **che**, con nota acquisita al prot. n° 36276 del 21/12/2022, questa Azienda prendeva atto della sentenza in argomento;
- **che**, con nota acquisita al prot. n° 734 del 10/01/2023, questa Azienda, al fine di dare ottemperanza alla richiamata sentenza, chiedeva l'emissione delle fatture ai legali di controparte per tutta l'attività resa

Determinazione Dirigenziale

nell'ambito del giudizio di Appello, del successivo giudizio innanzi la Suprema Corte di Cassazione e nel successivo rinvio innanzi la Corte di Appello;

- **che**, con PEC del 16/01/2023, l'avv. Marra emetteva fattura n° 2 del 12/01/2023 della somma complessiva di € 5.922,20, di cui € 2.950,00 a titolo di onorario relativo alla Corte di Cassazione ed € 2.000,00 a titolo di onorario relativo al rinvio innanzi la Corte di Appello, oltre spese generali ed accessori di legge;
- **che**, con determina n. 276 del 05/04/2023, questa Azienda liquidava la richiamata fattura emessa dall'avv. Marra;
- **che**, con nota acquisita al prot. n° 11231 del 12/04/2023, questa Azienda sollecitava i restanti legali all'emissione delle seguenti fatture:
  1. fattura emessa dall'avv. Michela Izzo della somma di € 2.000,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.v.a quale unico difensore dei Sigg.ri F.G., L.D.A. e F.T nel giudizio incardinato innanzi la Corte di Appello di Na, RG 7287/2012, definito con sentenza n. 6072/2014;
  2. fattura emessa dall'avv. Marco Cocilovo della somma di € 2.950,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.v.a quale difensore dei Sigg.ri L.D.A. e F.T nel giudizio incardinato innanzi la Corte Suprema di Cassazione, definito con sentenza n. 1505/2021;
  3. fattura emessa dall'avv. Gennaro Masiello della somma di € 2.000,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.v.a quale difensore con l'avv. Izzo dei Sigg.ri L.D.A. e F.T nel giudizio di rinvio incardinato innanzi la Corte di Appello di Na, RG 557/2021, definito con sentenza n. 2940/2022;
  4. fattura emessa dall'avv. Michela Izzo della somma di € 2.000,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.v.a quale difensore con l'avv. Masiello dei Sigg.ri L.D.A. e F.T nel giudizio di rinvio incardinato innanzi la Corte di Appello di Na, RG 557/2021, definito con sentenza n. 2940/2022;
- **che**, pertanto, l'avv. Michela Izzo emetteva fattura n. 20 del 02/05/2023 della somma complessiva di € 2.918,24 relativa alla attività resa nel giudizio incardinato innanzi la Corte di Appello di Na, RG 7287/2012, definito con sentenza n. 6072/2014;
- **che**, pertanto, l'avv. Marco Cocilovo emetteva fattura n. 4 del 14/04/2023 della somma complessiva di € 4.304,40 per l'attività resa nel giudizio incardinato innanzi la Corte Suprema di Cassazione, definito con sentenza n. 1505/2021;
- **che**, pertanto, l'avv. Gennaro Masiello emetteva fattura n. 7 del 02/05/2023 della somma complessiva di € 2.392,00 relativa alla attività resa nel giudizio di rinvio incardinato innanzi la Corte di Appello di Na, RG 557/2021, definito con sentenza n. 2940/2022;
- **che**, pertanto, l'avv. Michela Izzo emetteva fattura n. 19 del 02/05/2023 della somma complessiva di € 2.918,24 relativa alla attività resa nel giudizio di rinvio incardinato innanzi la Corte di Appello di Na, RG 557/2021, definito con sentenza n. 2940/2022;

#### RITENUTO

- **di** dover dare ottemperanza alla sentenza n. 2940/2022 resa dalla Corte di Appello di NA, provvedendo alla liquidazione delle fatture emesse dai legali di controparte che risultano conformi a quanto stabilito dalla Autorità adita;

#### CONSIDERATA

- **la** Circolare del Direttore Generale dell'AORN in materia di gestione amministrativa interna degli atti stragiudiziali e giudiziari, acquisita al prot. n.º 21950 del 16.07.2020, agli atti dell'ufficio legale;
- **la** disposizione a margine della nota acquisita al prot. n.º 9449 del 18.03.2021 in materia di "Liquidazione Titoli Giudiziari", agli atti dell'ufficio legale;

*Determinazione Dirigenziale*

- **che**, l'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n.º 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997 n.º 30 dispone: *"Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto"*;
- l'acquisizione della autocertificazione ai sensi dell'art. 3 Legge n.º 136 del 13.08.2010 e dell'art. 47 del DPR 28.12.2000 n.º 445;
- **che** la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla vigente normativa in materia;

### DETERMINA

*Per le causali in narrativa, che per brevità non si trascrivono ma che per tali qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, di:*

1. **LIQUIDARE**, in aderenza a quanto disposto dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n° 2940/2022, le seguenti fatture:
  - A. fattura n. 20 del 02/05/2023 della somma complessiva di € 2.918,24 emessa dall'avv. Michela Izzo (*documenti acclusi in allegato istruttorio*);
  - B. fattura n. 4 del 14/04/2023 della somma complessiva di € 4.304,40 emessa dall'avv. Marco Cocilovo (*documenti acclusi in allegato istruttorio*);
  - C. fattura n. 7 del 02/05/2023 della somma complessiva di € 2.392,00 emessa dall'avv. Gennaro Masiello (*documenti acclusi in allegato istruttorio*);
  - D. fattura n. 19 del 02/05/2023 della somma complessiva di € 2.918,24 emessa dall'avv. Michela Izzo (*documenti acclusi in allegato istruttorio*);
2. **DARE MANDATO** alla UOC Gestione Economico - Finanziaria di procedere al pagamento della complessiva somma di **€ 12.532,88**, con imputazione sul "Fondo Contenzioso relativo a personale dipendente" n. 2020201050- LegalApp 78/2021;
3. **DARE MANDATO** alla UOC Gestione Economico — Finanziaria di procedere al pagamento della relativa tassa di registro, allorquando ne saranno determinati gli importi;
4. **TRASMETTERE** il presente atto al Collegio Sindacale, come per legge.

**IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI LEGALI**  
**avv. Domenico Sorrentino**

*Determinazione Dirigenziale*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE  
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Ottemperanza sentenza n. 2940/2022 – Giudizio Sigg.ri F.G., L.D.A. e F.T c/ AORN CE – Corte di Appello di Napoli –  
Liquidazione competenze legale controparte avv.ti Michela Izzo, Gennaro Masiello e Marco Cocilovo - Legal App 78/2021

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €12.532,88

- è di competenza dell'esercizio 2023 , imputabile al conto economico 2020201050 - Fondo contenzioso personale dipendente da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 29/05/2023

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Carmela Zito**